

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2405 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 2015****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2014/668/UE del Consiglio <sup>(2)</sup> ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») <sup>(3)</sup>, per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo. L'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo dispone la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina ai sensi dell'allegato I-A del titolo IV, capo 1, di detto accordo. L'appendice di detto allegato elenca i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina, compresi i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) In attesa dell'applicazione provvisoria dell'accordo, a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, sono stati aperti i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina per il 2014 e il 2015, gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (3) L'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari annuali per l'importazione per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I-A del titolo IV, capo I, dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (4) Conformemente a quanto disposto dall'accordo, al fine di beneficiare delle concessioni tariffarie di cui al presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato dovrebbero essere accompagnati dalla prova dell'origine.
- (5) La nomenclatura combinata (NC) riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione <sup>(7)</sup>, contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto rispecchiare i nuovi codici NC.
- (6) È opportuno applicare l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per garantire l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GUL 118 del 22.4.2014, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 312 del 31.10.2014, pag. 1).

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono aperti i contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti elencati nell'allegato originari dell'Ucraina.

*Articolo 2*

I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato e originari dell'Ucraina sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.

*Articolo 3*

I prodotti elencati nell'allegato sono accompagnati dalla prova dell'origine come disposto nel protocollo I, allegato III, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

*Articolo 4*

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

—

## ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.6700	0204 22 50 0204 22 90	Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.	1 500 <sup>(1)</sup>
	0204 23	Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate		
	0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90	Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata)		
	0204 43 10 0204 43 90	Carni disossate di agnello, congelate Carni disossate di animali della specie ovina, congelate		
	0409	Miele naturale		
09.6702	0703 20	Aglio, fresco o refrigerato	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	500
09.6703	1004	Avena	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	4 000
09.6704	1701 12 1701 91 1701 99	Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	20 070
	1702 20 10	Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti		
	1702 90 30	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
		Zuccheri diversi dallo zucchero greggio		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	1702 90 50	Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
	1702 90 71	Caramello		
	1702 90 75			
	1702 90 79			
	1702 90 80	Sciroppo di inulina		
	1702 90 95	Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
09.6705	1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	10 000 <sup>(3)</sup>
	1702 60	Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito		
09.6706	2106 90 30	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000
	2106 90 55	Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati		
	2106 90 59	Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina)		
09.6707	ex 1103 19 20	Semole e semolini di orzo	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	6 300 <sup>(4)</sup>
	1103 19 90	Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo)		
	1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo)		
	1104 19 10	Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi		
	1104 19 50	Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi		
	1104 19 61	Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi		
	1104 19 69	Cereali d'orzo schiacciati		
		Cereali d'orzo in fiocchi		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)		
	ex 1104 29	Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco				
	1104 30	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati				
09.6708	1107	Malto, anche torrefatto	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	7 000		
	1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco				
09.6709	1108 11	Amido di frumento (grano)	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	10 000		
	1108 12	Amido di granturco				
	1108 13	Fecola di patate				
09.6710	3505 10 10 3505 10 90	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati)	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 000 <sup>(5)</sup>		
	3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %				
09.6711	2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso)			Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	17 000 <sup>(6)</sup>
	2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso				
09.6712	0711 51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	500		
	2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico				

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.6713	0711 51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	500
09.6714	2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	10 000
09.6715	2009 61 90  2009 69 11  2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90  2009 71 2009 79	Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto  Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto  Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto  Succo di mela	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	10 000 (7)
09.6716	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000
09.6717	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ma non superiore a 75 %	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	250

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.6718	0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80	Granturco dolce	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 500
09.6719	1702 50 1702 90 10 ex 1704 90 99 1806 10 30 1806 10 90 ex 1806 20 95 ex 1901 90 99 2101 12 98 2101 20 98 3302 10 29	Fruttosio chimicamente puro Maltosio chimicamente puro Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % Preparazioni a base di caffè, tè o mate Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000 (*)
09.6720	1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	1904 30	Bulgur di grano		
09.6721	1806 20 70 2106 10 80 2202 90 99	Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 %	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	300 <sup>(9)</sup>
09.6722	2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000
09.6723	2207 10 2208 90 91 2208 90 99 2207 20	Alcole etilico non denaturato  Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	27 000 <sup>(10)</sup>
09.6724	2402 10 2402 20 90	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 500
09.6725	2905 43 2905 44 3824 60	Mannitolo D-glucitolo (sorbitolo) Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	100
09.6726	3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee	Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	2 000

<sup>(1)</sup> Con un aumento di 150 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.

<sup>(2)</sup> Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.

<sup>(3)</sup> Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.

<sup>(4)</sup> Con un aumento di 300 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.

<sup>(5)</sup> Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.

<sup>(6)</sup> Con un aumento di 1 000 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.

<sup>(7)</sup> Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.

<sup>(8)</sup> Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.

<sup>(9)</sup> Con un aumento di 40 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.

<sup>(10)</sup> Con un aumento di 14 600 tonnellate l'anno dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2021.